Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2026

VISITE DEL DETENUTO AL GENITORE DISABILE GRAVE: ADEGUATA LA TUTELA ASSICURATA DAI PERMESSI DI NECESSITÀ

Non è incostituzionale la mancata estensione al caso del genitore gravemente disabile dei permessi che autorizzano il detenuto a visitare il figlio, il coniuge o il convivente con grave disabilità.

La situazione del genitore gravemente disabile del detenuto trova, infatti, adeguata tutela nella disciplina sui permessi di necessità, come di recente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

È quanto si legge nella sentenza numero 198, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21-*ter*, comma 2-*bis*, della legge numero 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Verona in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Secondo la Corte, la norma censurata mira a consentire visite del detenuto, che dovrebbero avere «una certa sistematicità», quale riflesso, nel peculiare contesto della disciplina penitenziaria, del contenuto proprio dei doveri del genitore nei confronti del figlio gravemente disabile e di quelli del coniuge nei confronti del consorte che versi nella medesima situazione. Parimenti, il richiamato carattere delle visite serve a evitare che la condizione carceraria spezzi del tutto un rapporto tra conviventi, quando uno dei due sia gravemente disabile.

Il diverso contenuto dei doveri che giuridicamente gravano sul figlio detenuto nei confronti del genitore gravemente disabile rende le situazioni poste a confronto disomogenee.

D'altro canto, la Corte ha evidenziato che la recente interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'articolo 30 della legge numero 354 del 1975, ha reso i permessi di necessità applicabili anche al caso di cronica patologia del familiare, sicché tale disciplina offre un'adeguata tutela alla situazione del genitore gravemente disabile del detenuto.

In particolare, superata la preclusione assoluta alla reiterabilità dei permessi, l'eccezionalità prevista dalla norma non impedisce l'autorizzazione di visite saltuarie al genitore gravemente disabile e può tanto più consentire un loro ripetersi, in situazioni straordinarie, come quella del detenuto che sia rimasto il solo figlio a poter portare conforto al genitore che si trovi nella richiamata grave condizione.

In virtù di tale interpretazione, «il quadro sistematico della disciplina dei permessi umanitari acquisisce – nel coordinamento tra gli artt. 21-*ter* e 30 ordin. penit. – un volto coerente con i principi costituzionali».

Roma, 12 novembre 2026